



Spettabile
DEUTSCHE BANK S.p.A.
H.R. Politiche del Lavoro
Direzione Generale
P.za del Calendario 3
20126 MILANO

e, p.c.:
Spettabili
SEGRETERIE NAZIONALI
FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN
Loro Sedi

Ci risulta che a nostri Colleghi tramite Cisalpina sia stato inibito, per viaggi in treno superiori a 150 km, l'utilizzo di biglietti di prima classe, e consentito solo l'acquisto di biglietti di seconda classe. Tale comportamento è in esplicito contrasto e violazione sia dell'art. 70 del Contratto Nazionale che del vostro Manuale Operativo Trasferte n. 228 vers. 3.0 del 13/04/2015 (leggasi pagina 6).

Infatti l'agenzia viaggi emettrice dei biglietti a carico dell'Azienda riferisce aver avuto indicazioni in merito supportate da presunte "modifiche della policy aziendale", mentre da un chiarimento verbalmente fornito avreste specificato che "più che modifiche della policy aziendale, sono in realtà intervenute precisazioni riguardo al fatto che l'emissione di biglietti di categoria base su treni ad alta velocità, quali il freccia rossa o altri ad alta velocità, deve ritenersi del tutto coerente con le vigenti previsioni CCNL in tema di missioni".

Non conosciamo né il contenuto di tali precisazioni né tantomeno la loro fonte, e pertanto non possiamo condividere e tollerare quella che appare, più che come libera interpretazione, come una patente violazione contrattuale (concernente tra l'altro biglietti ferroviari sui quali appare chiaramente la dicitura classe 2° Standard).

Vi invitiamo, per quanto sopra, a fornire pronto riscontro alla presente, confermando l'avvenuto ripristino delle precedenti disposizioni impartite a Cisalpina. In difetto saremo a valutare tale comportamento inottemperante quale violazione contrattuale ex art. 70 CCNL 19.01.2012, per le conseguenze del caso.

Distinti saluti.

Milano, 5 aprile 2016

Segreterie di Coordinamento
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN

P.R.
5/4/2016
L. M. ho